



COMUNICATO AGLI ISCRITTI FABI

INFORMATIVA AZIENDALE SULLE FERIE

Attenzione: le ferie pregresse non possono essere imposte al lavoratore!

Caro/a collega,

è di questi giorni la diffusione nelle varie Banche del Gruppo UBI di informative aziendali ai Responsabili riguardanti il **godimento delle ferie**.

I toni della comunicazione (obbligatorio, improcrastinabile) danno l'idea di prepotenza e arroganza che manifestano pressapochismo e che mal si conciliano con ciò che invece prevede la **Legge italiana**.

FERIE RESIDUE DEGLI ANNI PRECEDENTI:

“L'Azienda non può imporre le ferie arretrate ai dipendenti”

La sentenza di **Cassazione n° 13.980 del 2000** stabilisce in modo chiaro che il lavoratore non può essere costretto a prendere ferie pregresse in giorni non graditi.

La Suprema Corte così si esprime **“Una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere effettivamente le ferie e tanto meno può stabilirne il periodo”**.

Pertanto a chi si esprime con toni del tipo “immediata pianificazione” o “smaltimento rigoroso” ricordiamo di approfondire con scrupolo anche questa parte di normativa.

CONSIGLIO OPERATIVO PER I COLLEGHI

Ai colleghi destinatari di inviti alla pianificazione delle ferie arretrate ricordiamo:

- **Nessuno può imporvi** periodi non graditi o termini perentori;
- Le ferie arretrate non usufruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di competenza sono soggette a tassazione che verrà però restituita al momento della successiva fruizione (**pertanto non c'è alcuna penalizzazione**).

PS: Apprezziamo quei Responsabili che, date le condizioni in cui operano, hanno già deciso di non dar corso alle suddette direttive.

Bergamo, 14 ottobre 2008

**Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI
BPB SPA e UBI BANCA**